

N.I. 59/2020

**Agli Associati Comufficio
Loro Sedi**

Milano, 7 maggio 2020

Oggetto: Circolare Agenzia Entrate n. 11 del 6-5-20; Risposte positive ai quesiti posti da Comufficio in materia di verificazioni periodiche e Registratori telematici.

Con la Circolare in oggetto l'Agenzia delle entrate ha fornito risposta a numerosi quesiti posti dagli operatori in relazione alla situazione di emergenza determinatasi per effetto del COVID-19, tra i quali figurano anche i quesiti posti da COMUFFICIO in relazione agli adempimenti di verifica periodica e all'approvazione dei Registratori Telematici.

Vi riportiamo qui di seguito in maniera sintetica il contenuto delle risposte relative a tali adempimenti e Vi rinviamo per eventuali approfondimenti e per gli altri contenuti della Circolare al testo completo che è reperibile all'indirizzo:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/circolari>

- **Risposta n. 2.4** : L'elenco telematico trimestrale delle verificazioni periodiche effettuate sui misuratori fiscali, con scadenza al 20 aprile 2020, può essere trasmesso dai Laboratori all'Agenzia delle entrate **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni;
- **Risposta n. 2.5** : Le **verificazioni periodiche** di Misuratori fiscali, Registratori Telematici e Server-RT in scadenza nel periodo compreso **tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020**, possono essere effettuate **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni;
- **Risposta n. 2.6** : I Fabbricanti di Registratori Telematici, nel caso in cui non siano autorizzati ad effettuare i **controlli di conformità** di Misuratori fiscali, Registratori Telematici e Server-RT in qualità di fabbricante abilitato e, pertanto, dovrebbero a tal fine richiederne l'esecuzione alle Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle entrate competenti per territorio, possono **eseguire in proprio tali controlli**, limitatamente al periodo di durata dell'emergenza COVID-19, fissato da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. In tal caso i produttori dovranno **autocertificare** l'esecuzione e **l'esito positivo dei controlli**. L'autocertificazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante, **dovrà essere inviata telematicamente, a mezzo PEC**, alla Direzione Centrale Tecnologia e Innovazione dell'Agenzia delle entrate;
- **Risposta n. 2.7** : La sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi stabilita in via generale per gli atti amministrativi in scadenza, si applica anche alle **abilitazioni dei fabbricanti e dei laboratori abilitati**, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 28 luglio 2003 e alla circolare esplicativa 23 novembre 2006, n. 35/E, **in scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020** che, pertanto, **restano valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello**

Aderente a

Premio E-proc

Fondata nel 1945

stato di emergenza. Conseguentemente – ha concluso l’Agenzia delle entrate - “il richiamo e le indicazioni fornite nella circolare 23 novembre 2006, n. 35/E, per il rinnovo del provvedimento abilitativo (cfr. il paragrafo 4), vanno lette in ragione della protratta validità, cosicché **il soggetto abilitato dovrà inoltrare all’ufficio competente l’istanza di rinnovo entro i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”;**

- **Risposta n. 2.8** : Le **approvazioni dei modelli** di misuratori fiscali adattati e di registratori telematici rilasciate dagli Uffici dell’Agenzia delle entrate, rientrano nella norma che stabilisce in via generale che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati [...] **in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020**, conservano la loro validità per i **novanta giorni** successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Di conseguenza, le autorizzazioni di cui sopra, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, **resteranno valide per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.**

Vi segnaliamo infine la **Risposta 2.1** della Circolare, nella quale l’Agenzia delle entrate ha confermato (come aveva già chiarito con la precedente Circolare n. 8/E del 3.4.20), che per gli esercenti al dettaglio che continuano l’attività nel periodo di emergenza COVID-19 **restano fermi gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica** dei dati dei corrispettivi e di emissione dei relativi **documenti commerciali**, il cui adempimento non rientra tra quelli che possono beneficiare della sospensione.

Per un maggiore dettaglio in proposito si rinvia alla **N.I. COMUFFICIO n. 39 del 6.4.20, Allegato, par. 4).**

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Fabrizio Venturini

